

TI_GERICHTE 15.2021.17 vom 1. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.17

FR: TI_GERICHTE 15.2021.17 du 1 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2021.17 del 1 marzo 2021

Regeste

Esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. Ricorso contro il rifiuto dell'UE di differire l'incanto

Erwägungen

E. 1

marzo 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 15 febbraio 2021 di RI 1 e RI 2, (patrocinati dall' PA 1,) contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione di Locarno nelle esecuzioni n. _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____ promosse nei confronti dei ricorrenti da PI 1 , (es. n. _____) PI 2 , (es. n. _____, ecc.) (patrocinata dall' PR 1,) ritenuto in fatto: A. Nell'esecuzione n. _____ in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava la particella n. _____ RFD di _____ promossa dall'PI 1 contro la proprietaria RI 1 per l'incasso di fr. 369'881.75 oltre ad accessori, e nelle esecuzioni n. _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____ in via di realizzazione dei diversi pegni immobiliari gravanti le particelle n. _____ RFD di _____, _____ e _____ RFD di _____, nonché la proprietà per piani n. _____ del fondo n. _____ RFD di _____, tutte di proprietà di RI 1, promosse dalla PI 2 per l'incasso di fr. 255'777.60, 436'146.80, 668'433.– e 800'289.15 oltre ad accessori nei confronti, in solido, di RI 2 (le prime quattro) e della moglie RI 1 (le restanti quattro), il 20 novembre 2020 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale gli avvisi d'incanto dei predetti fondi per il 4 marzo 2021. B. Il 25 gennaio 2021 RI 1 e RI 2 hanno chiesto all'Ufficio di sospendere gli incanti, facendo valere di aver presentato il 28 novembre 2020 una domanda di revisione della sentenza 26 luglio 2018 della Corte di appello e revisione penale (CARP), con cui essi sono stati condannati a una pena detentiva per aver commesso diversi reati, e il 22 dicembre 2020 un ricorso (introdotto dalla sola RI 1) alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) contro la sentenza 16 marzo 2020 del Tribunale federale, che ha respinto il ricorso in materia penale inoltrato da RI 1 contro la sentenza della CARP. C. Mediante comunicazione del 4 febbraio 2020 l'UE ha respinto la richiesta degli escussi. D. Con ricorso del 15 febbraio 2021 RI 1 e RI 2 si aggravano contro il predetto provvedimento, postulando di sospendere gli incanti fino alla conclusione delle procedure di revisione dinanzi alla CARP e di ricorso alla CEDU, previo conferimento dell'effetto sospensivo. Considerato in diritto: 1. Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 1dieci giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 5 febbraio 2021, il ricorso inoltrato il 15 febbraio 2021 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

E. 2

I ricorrenti sostengono che gli incanti fissati dall'UE sono la conclusione dell'annoso iter penale ed esecutivo sfociato nella nota sentenza della CARP, contro la quale essi hanno avviato due procedure giudiziarie volte in sostanza a ottenerne la revisione o l'annullamento. Pur consapevoli che i rimedi di diritto introdotti hanno carattere straordinario, essi sono fiduciosi che, per i motivi evocati nei gravami, le condanne a loro carico, che a dire loro sono all'origine delle pesanti posizioni debitorie che hanno condotto agli incanti in questione, potranno essere annullate. Per tale ragione, essi sono persuasi che qualora la vendita avesse luogo e i fondi venissero aggiudicati a terzi, in caso di successo delle loro iniziative giudiziarie il danno sarebbe irreparabile e gravissimo. Reputano pertanto inopportuna la decisione dell'UE, giacché l'attesa di qualche mese per la conclusione degli ultimi possibili passi giudiziari non pregiudicherebbe in alcun modo le creditrici. In sostanza, essi chiedono di evitare di essere privati del frutto di una vita di lavoro e sacrifici prima che siano esaurite tutte le possibilità di ottenere giustizia.

E. 2.1

Secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l'ufficio di esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF; sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l'ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell'art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 143 a LEF (e a sua volta nell'art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un'azione di rivendicazione o di contestazione dell'elenco oneri (nella seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall'art. 141 LEF) o un'altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 30 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1; sentenza della CEF 15. 2017.89/98 del 21 agosto 2018, consid. 4.2).

E. 2.2

Nel caso in rassegna le ipotesi poc' anzi esposte non sono realizzate. A prescindere dal fatto che i ricorrenti non sostengono né dimostrano che le procedure avviate contro la sentenza della CARP abbiano per effetto di sospendere per legge o per decisione giudiziaria la vendita all'asta dei noti fondi, essi neppure spiegano in che modo l'eventuale accoglimento dei loro gravami possa influenzare le esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse dalle creditrici, che – occorre ricordare – sono giunte allo stadio della vendita agli incanti pubblici dopo il rigetto delle opposizioni interposte dagli escussi e dalla terza proprietaria dei pegni (l'11 febbraio 2014 nell'esecuzione n. _____ e il 1° marzo 2018 in tutte le altre) e sulla scorta delle relative domande di vendita presentate il 12 novembre 2020 (v. documenti nell'incarto dell'UE) . Alla luce di tali considerazioni, in mancanza di qualsivoglia impedimento alla realizzazione dei fondi, la decisione dell'Ufficio di non differire gli incanti previsti per il prossimo 4 marzo non viola la legge né è il frutto di un abuso del suo potere d'apprezzamento, che è molto limitato dalla legge quanto alla fissazione dell'asta richiesta sulla base di una valida domanda di realizzazione (sopra

consid. 2.1). Il ricorso va di conseguenza respinto.

E. 3

Stante l'esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto e neppure è necessario notificare alle escutenti l'atto ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

E. 4

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'avv. , . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie

nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.